



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 43 del 22/05/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Puzzangara Lavinia del Foro di Enna per l'opposizione a ricorso del Decreto Ingiuntivo presentato dal Sig. Cascio Biagio innanzi al Tribunale di Enna. -

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di maggio alle ore 14,40 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

Stella Spagnolo.....Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. P. Lopez del Foro di Enna per l'opposizione al Ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato dal Sig. Cascio Biagio innanzi al Tribunale di Enna.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Vista e richiamata la Deliberazione di G. C. n. 36 del 22/05/2015, con la quale è stato conferito incarico all'Avv. Faraci Marianna del Foro di Enna, per l'opposizione al Ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato dal Sig. Cascio Biagio innanzi al Tribunale di Enna.

Vista e richiamata, altresì, la Deliberazione n. 42 del 22.05.2015 con cui la G. C. ha proceduto alla revoca del sopra citato atto, atteso che l'Avvocato, con nota Prot. n. _____ del 22/05/2015, ha rinunciato all'incarico appena conferitole.

Visto l'allegato ricorso per Decreto Ingiuntivo R. G. n. 75/14, con il quale il Sig. Cascio Biagio, nato ad Enna il 23/8/1971 e residente a Barrafranca in Via Venezia n. 48, elettivamente domiciliato a Barrafranca, in via Ciulla n. 168, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lo Monaco, del Foro di Enna, da cui è rappresentato e difeso, ricorre al Giudice di Pace di Barrafranca affinché voglia ingiungere, ai sensi degli artt. 633, 634 e 641 c.p.c., al Comune di Barrafranca, nella persona del Sindaco pro tempore, il pagamento in suo favore della somma di € 1.351,91, oltre agli interessi legali dalla data dell'istanza del rimborso sino al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo e oltre alle spese e ai compensi del procedimento;

Visto l'unito decreto n. 02/2015 del 15/02/2015 del Giudice di Pace di Barrafranca, con il quale ingiunge al Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro-tempore, il pagamento in favore del Sig. Cascio Biagio della somma di € 1.351,91, oltre agli interessi legali dalla data dell'istanza del rimborso fino al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo ed oltre alle spese del procedimento, che liquida in complessivi € 376,00, di cui € 76,00 per spese vive ed € 300,00 per compensi professionali, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali, con espresso avvertimento che nel termine di quaranta giorni può essere proposta opposizione a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c. e, che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata;

Vista la nota prot. AA.GG. n. 291 del 22/4/2015, con la quale il Capo del I Settore, Dott.ssa G. Crescimanna, relaziona sulla questione e chiede all'Assessore al Contenzioso di valutare l'opportunità di opporsi al decreto ingiuntivo evidenziando, tra l'altro, l'impossibilità di procedere al rimborso, atteso che, in illo tempore, né da parte del Consiglio Comunale, né da parte del Presidente del Consiglio Comunale, era stato posto in essere alcun provvedimento autorizzatorio che avrebbe consentito, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per le missioni degli amministratori, il rimborso delle spese.

Ritenuto di dovere affidare l'incarico ad un legale per proporre opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato, atteso che il Comune non può considerarsi debitore della somma ingiunta e far dichiarare l'infondatezza del diritto della controparte e chiedere la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. L'adozione di un atto deliberativo con il quale incarichi un avvocato esperto in diritto civile per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Barrafranca R.G. n. 75/14 – Cron. n. 4/15 ex Barrafranca e D. I.

n. 02/15 ex Barrafranca, in favore del Sig. Cascio Biagio, sopra generalizzato e la richiesta di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.;

Barrafranca, li _____

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Barrafranca, li 22-05-2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 22/05/2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RAG. ANTONIO ZUCALÀ

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di conferire l'incarico all'Avv. P. Pappalardo del Foro di W. S. S. S. per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Barrafranca R.G. n. 75/14 - Cron. n. 44/15 ex Barrafranca e D. I. n. 02/15 ex Barrafranca, in favore del Sig. Cascio Biagio, sopra generalizzato e la richiesta di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.;

2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, per l'intero giudizio, il corrispettivo di € 2.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA;
3. di impegnare la somma di € 500,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058, dando atto che la stessa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 2 del D. Lgs 267/2000;
4. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
5. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
6. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.

Successivamente la G. C.

stante la necessità e l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
giorni consecutivi.

e per quindici

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____



IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRAFRANCA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

R.G. N. 75/14
Cron N. 44/15 ex Baulf
O.I. N. 04/15 ex Baulf

Il sig. Cascio Biagio, nato ad Enna il 23.8.1971 e residente a Barrafranca in via Venezia n. 48 (C.F.: CSCBGI71M23C342L), elettivamente domiciliato a Barrafranca in via Ciulla n. 168 presso lo studio dell'avv. avv. Giuseppe Lo Monaco del Foro di Enna (C.F.: LMNGPP68P28A676O), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche a mezzo telefax al numero 0934/468502 ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo giuseppe.lomonaco@avvocatienna.legalmail.it

Premesso

- che l'odierno ricorrente dal 14.6.2006 al 7.5.2012 ha ricoperto la carica di consigliere comunale presso il Comune di Barrafranca (doc. n. 1);
- che, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 23.12.2000, n. 30, "1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprendivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali...", norma questa che ha abrogato tutta la pregressa disciplina normativa, ivi compresa quella contenuta in ciascun regolamento comunale;
- che il sig. Cascio Biagio, a seguito di provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 21.7.2010 (doc. n. 4), è stato autorizzato, quale consigliere comunale in rappresentanza della minoranza consiliare, a recarsi in Lituania per motivi istituzionali (docc. nn. 2 e 3), unitamente ad altri consiglieri comunali, assessori e Sindaco, missione cui ha regolarmente partecipato dal 18 al 25 agosto 2010;
- che, in conseguenza della superiore missione istituzionale, il sig. Cascio Biagio è creditore del Comune di Barrafranca della complessiva somma di € 1.351,91 a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, di cui € 573,93 per pagamento viaggio

AVV. Giuseppe Lo Monaco
Via Ciulla, 168
94012 Barrafranca
0934/468502

COPIA ALLE

Nomino e costituisco mio speciale procuratore e difensore l'Avv. Giuseppe Lo Monaco, al quale conferisco ogni facoltà di legge, comprese - a mero titolo esemplificativo - quelle di nominare sostituti, di proporre domanda riconvenzionale, di resistere all'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo, di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare la lite.

La presente viene conferita anche per la fase di esecuzione, di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi. Inoltre, reso edotto ed informato dei miei diritti ex D. Lgs 196/2003 e che il trattamento finalizzato unicamente all'corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, presto totale consenso giusta le previsioni di cui agli artt. 13 e 23 D. lgs. 196/2000 al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili giudiziari, nonché alla permanenza degli stessi dati negli archivi informatici e/o cartacei dello studio legale anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato addi conferito. Eleggo domicilio presso il mio studio in Barrafranca, Ciulla n. 168.

(Cascio Biagio)

Vera ed autentica la sopra
firma

Avv. Giuseppe Lo Monaco

COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Protocollo n° 0004389

8/10/2010

Protocollo n° 0004389

Protocollo n° 0004389

Protocollo n° 0004389

Protocollo n° 0004389

Protocollo n° 0004389

Protocollo n° 0004389

aereo A/R CT-Forlì-Riga e Riga-Forlì-Catania (doc. n. 6), € 100,00 per diritti di prenotazione viaggio aereo (doc. n. 7), € 80,00 per spese di trasporto da Catania a Barrafranca (doc. n. 7) ed € 599,32 per spese di soggiorno e permanenza a Riga dal 18.8.10 al 25.8.10 dalle ricevute fiscali lituane (doc. n. 8), di cui ha richiesto il rimborso con nota prot. 15846 del 18.10.10 (doc. n. 5);

- che, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso e le rassicurazioni verbalmente fornite in ordine ai numerosi solleciti verbali e telefonici per il pagamento della superiore somma, il Comune di Barrafranca è rimasto gravemente inadempiente;

- che, da ultimo, con lettera a.r. del 12.3.2012 (doc. n. 10) il ricorrente diffidava formalmente il Comune di Barrafranca a voler provvedere delle somme spettanti a titolo di rimborso per la missione in Lituania, istanza che è stata rigettata strumentalmente dal Comune con nota prot. n. 4423 del 27.3.2012 (doc. n. 11);

- che, pertanto, allo stato ricorrono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. C.P.C. per concedere il decreto ingiuntivo quivi richiesto, atteso che il credito è liquido, esigibile e fondato su prova scritta.

Tutto ciò premesso il sig. Cascio Biagio, n.q., *ut supra* rappresentato e difeso, a norma degli artt. 633 e ss. C.P.C.

Ricorre

a codesto Giudice di Pace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633, 634 e 641 c.p.c., affinché voglia ingiungere al ingiungere al Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e P. I.V.A. 00429180862), in persona del Sindaco *pro tempore* domiciliato per la carica nel palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1, di pagare al sig. Cascio Biagio, odierno ricorrente, per le causali indicate in premessa, la somma di € 1.351,91 (milletrecentocinquantuno,91), oltre agli interessi legali dalla data dell'istanza di rimborso sino al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo ed oltre ancora le spese ed i compensi del presente procedimento, come da nota spese allegata (doc. n. 12), fissando al debitore un termine non superiore a quaranta giorni ai soli effetti dell'opposizione.

Ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.P.R. 115/2002, l'avv. Giuseppe Lo Monaco dichiara che il valore della presente controversia è di € 1.351,91.

Produzione documentale come da indice allegato.

Barrafranca, 06.12.2014

Avv. Giuseppe Lo Monaco

9/12/14

2

IL CAPODIPARTITO
G. P. 11/10/14

IL GIUDICE DI PACE DI BARRAFRANCA

N. 02/15
N. 44/15
N. _____
Docr. leg.
Cron.
Rep.

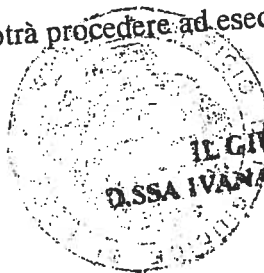
- Letto il ricorso che precede;
- ritenuta la propria competenza;
- ritenuto che la domanda è fondata sui documenti prodotti; visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.;

INGIUNGE

al Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore* domiciliato per la carica nel palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1, di pagare al sig. Cascio Biagio, odierno ricorrente, per le causali indicate in premessa, la somma di € 1.351,91 (milletrecentocinquantuno,91), oltre agli interessi legali dalla data dell'istanza di rimborso sino al dì dell'effettivo ed integrale soddisfo ed oltre ancora le spese del presente procedimento, che liquida complessivamente in € 316,00 di cui € 76,00 per spese vive, € 300,00 per compensi, oltre il contributo per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, entro il termine giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto.

Avverte il debitore che nel detto termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto può proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che, in mancanza, il decreto diventerà esecutivo ed il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata.

Barrafranca, li 15/02/15



[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Enna, 20 FEB. 2015

MARIO GUIDONE
Cancelliere

[Handwritten signature]



È copia conforme
Enna, li 13-04-2015

[Handwritten signature]

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. Giuseppe Lo Monaco, con studio in Barrafranca, via Ciulla n. 168, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna dell'11.07.2014 ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.1.1994, n. 53, quale procuratore e difensore del sig. Cascio Biagio, in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e previa iscrizione al n. 31 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme all'originale del su esteso ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo n. 2 del 20.2.2015, per ogni effetto di legge, a:

- **Comune di Barrafranca**, in persona del sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1, ivi inviandone copia mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 76595478549-9 spedito dall'Ufficio Postale di Barrafranca (Fraz. 83109 Sez. 2) in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Giuseppe Lo Monaco



COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale:

e

l'Avv. _____, nato a _____ il _____, del Foro di _____, con studio a _____
in Via _____, – Codice Fiscale: _____.

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. ____ del _____, ha deliberato di opporsi al Ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Barrafranca R.G. n. 75/14 – Cron. n. 4/15 ex Barrafranca e D. I. n. 02/15 ex Barrafranca, giusta procura a margine del ricorso, e conseguentemente ha designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;
 - che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
- tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca nel ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 75/14 – Cron. n. 44/15 ex Barrafranca e D.I. n. 02//15, promosso dal Sig. Cascio Biagio, sopra generalizzato, dinanzi al Giudice di Pace di Barrafranca e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € 2.000,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere

suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

Ove il Comune dovesse risultare vittorioso, saranno devolute in favore del legale incaricato le spese liquidate dal Giudice in misura maggiore al compenso concordato.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad

assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva

oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____